



Regione Lombardia

Giunta Regionale
Sanità
U.O. Veterinaria

P.zza Città di Lombardia, 1
20124 Milano

tel 02 6765 3382
fax 02 3936043

www.regione.lombardia.it
E-mail: sanita@pec.regione.lombardia.it

Data, 9-5-2011

Protocollo HA-2011.0014201

SPETT. ENCI
VIALE CORSICA 20
20137 MILANO

E p.c. AI DIRETTORI DEI DIPARTIMENTI
DI PREVENZIONE VETERINARI

ALLA FEDERAZIONE REGIONALE
DEGLI ORDINI

OGGETTO: trasmissione dati cani iscritti nel Libro genealogico del cane di razza e Anagrafe Canina Regionale.

Codesto Ente trasmette periodicamente a questa U.O. un elenco di dati relativi ai cani iscritti nel Libro genealogico del cane di razza al fine di garantire l'allineamento con l'anagrafe canina regionale (ACR) che, in Lombardia, è il sistema informativo ufficiale di riferimento dove vanno obbligatoriamente registrati tutti i cani.

Dai controlli effettuati sugli elenchi trasmessi, risulta che molti cani non sono iscritti in ACR, e questo disattende la normativa nazionale e regionale. Inoltre i dati anagrafici sono spesso incompleti ed è quindi difficile riuscire a contattare il proprietario ai fini della regolarizzazione dell'animale.

Si precisa che la normativa di riferimento è:

- L'Ordinanza 6 agosto 2008 concernente "misure per l'identificazione e la registrazione della popolazione canina", che prevede:
 - Art. 1 comma 3: *"l'applicazione del microchip, quale atto medico-veterinario, deve essere effettuato o dai veterinari pubblici o dai veterinari libero professionisti accreditati"*;

- art. 1, comma 4: *“i veterinari che provvedono all’applicazione del microchip devono contestualmente effettuare la registrazione in anagrafe canina dei soggetti identificati”*.
- la Legge Regionale n. 33 del 30 dicembre 2009 “Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità” dove, all’art. 109, comma 5 prescrive che *“l’identificazione del cane è eseguita solo da veterinari accreditati con metodologia indolore, ed è contestuale all’iscrizione all’anagrafe canina”*.


Inoltre il mancato adempimento all’art. 109 è punibile con una sanzione, così come riportato all’art. 122 comma 1 lettera d).

Per quanto sopra, si chiede cortesemente di procedere all’iscrizione di un cane nel Libro genealogico del cane di razza solo dopo che è stata accertata l’iscrizione all’ACR: il rispetto di tale modalità, inoltre, consente di soddisfare l’allineamento tra banche dati e rende superfluo l’invio di elenchi informativi.

Distinti saluti.

IL DIRIGENTE

(Laura GEMMA BREZZONI)



Responsabile del procedimento: Dott.ssa Silvia Biggioggero